Come indicato nel modulo di domanda, **i Carnet dovranno essere restituiti alla Camera emittente entro e non oltre otto giorni dalla data di scadenza di validità**.

Per i Carnet rilasciati dal 1° giugno 2026, tale obbligo resta invariato anche nel caso di utilizzo parziale o esclusivo della loro versione digitale: l'utente dovrà consegnare all'Ufficio Commercio Estero, oltre al libretto cartaceo, anche **la stampa della sezione "History" di tutti i passaggi doganali (debitamente dilatati attraverso la funzione "See more") eventualmente registrati esclusivamente su ATA Carnet.**

L'emissione di ulteriori Carnet può essere subordinata alla restituzione di quelli scaduti rilasciati alla stessa impresa.

Analogamente, la Camera può insindacabilmente rifiutare l'emissione di nuovi Carnet quando, in quelli già restituiti, non risultino correttamente effettuate le operazioni di reimportazione.
In questo caso, al fine di completare le procedure previste per il corretto rientro in Italia della merce, l'interessato può chiedere di ritirare il Carnet precedentemente restituito.

Nel caso in cui tutta o parte della merce sia stata venduta nel Paese estero, oltre al carnet sarà necessario presentare anche:

1. le relative fatture di vendita;
2. la bolletta doganale che attesti l'autorizzazione da parte della dogana italiana alla trasformazione dell'esportazione da temporanea in definitiva;
3. autorizzazione della dogana italiana alla trasformazione suddetta;
4. prova del pagamento dei dazi doganali.

Contatti

Commercio estero

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Email

estero@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00

Ultima modifica

Gio, 29/10/2026 - 14:04

Condividi Condividi

- Facebook Facebook

- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia